



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

VIA BENEDETTO CROCE, 9 - 09170 ORISTANO - Telefono 078372138 - Fax 078372138
www.ordinefarmacistioristano.it - E-Mail : ordinefarmacistior@club.isolaweb.it - ordinefarmacistior@pec.fofi.it

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

Il farmacista laureato e abilitato all'esercizio della professione che intende iscriversi all'Albo dei Farmacisti della provincia di Oristano deve presentare la seguente documentazione:

- Domanda di iscrizione (modulo allegato, da compilare in ogni sua parte).
- Informativa sulla Privacy (modulo allegato, da leggere e firmare).
- Adesione alla convenzione per l'attivazione della casella di posta elettronica certificata (presente nella sezione modulistica, da compilare e firmare) oppure indicare la PEC già in uso.
- Marca da bollo da € 14,62 (da allegare alla domanda di iscrizione).
- Attestazione del versamento del contributo di 1° iscrizione o re-iscrizione di **€ 185,00** (CENTOTTANTACINQUE/00), tramite versamento su **C/C postale n. 12656096** o Bonifico Bancario tramite **IBAN IT18 1076 0117 4000 0001 2656 096 intestato a Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano - Poste Italiane S.p.A.-**
- Attestazione del versamento di **€ 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a: Ufficio Registro Tasse Concessioni Governative** (modulo di c/c da ritirare in qualsiasi ufficio postale; **causale: taxa iscrizione Albo professionale dei Farmacisti**). Indicare il **codice 8617**.
- Due foto-tessera, una per il tesserino di iscrizione e l'altra per l'apposizione nel modulo per il rilascio dello stesso.
- Fotocopia del documento d'identità valido;
- Fotocopia del tesserino del codice fiscale;

Nel caso di:

- **Sanitari impiegati nella Pubblica Amministrazione** che intendono iscriversi all'Albo devono produrre, inoltre, il "nulla osta" rilasciato dalla Pubblica Amministrazione dalla quale dipendono e dal quale risulta che, secondo gli ordinamenti interni, non è loro vietato l'esercizio della libera professione.
- **I cittadini extracomunitari** devono presentare permesso di soggiorno valido, rilasciato per motivi di lavoro. Sarà compito dell'Ordine richiedere al Ministero della Salute il relativo nulla osta all'iscrizione.

ALTRE INFORMAZIONI

ISCRIZIONE ALBO RESIDENTI FUORI PROVINCIA

Per l'iscrizione all'Albo è necessario avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine. Nel caso in cui ancora l'interessato non eserciti la professione nella circoscrizione dell'Ordine, ma dichiarare nella domanda che ivi intende esercitarla, potrà comunque ottenere l'iscrizione, ma il requisito dovrà essere comprovato all'Ordine **entro il termine di una anno dall'iscrizione stessa**; in difetto sarà avviato il procedimento di cancellazione dall'Albo.



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

VIA BENEDETTO CROCE, 9 - 09170 ORISTANO - Telefono 078372138 - Fax 078372138
www.ordinefarmacistioristano.it - E-Mail : ordinefarmacistior@club.isolaweb.it - ordinefarmacistior@pec.fofi.it

VARIAZIONE DATI

È INDISPENSABILE COMUNICARE IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA in quanto tutte le comunicazioni che l'Ordine invia agli iscritti vengono trasmesse via e-mail, in rispetto dell'art. 27 (il cosiddetto "Taglia carta") del D.L. 112/2008 (convertito nella Legge 133/2008) che sollecita l'impiego dello strumento informatico per le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, allo scopo di ridurre l'utilizzo dei supporti cartacei. Inoltre, **al fine di tenere sempre aggiornati i fascicoli degli iscritti deve essere comunicata tempestivamente all'Ordine ogni variazione di residenza, indirizzo postale, indirizzo e-mail, recapiti telefonici, posizione professionale.**

ASSUNZIONE FARMACISTA: COMUNICAZIONE ALL'ASL E ALL'ORDINE

Si ricorda che ai sensi dell'art.12 del D.P.R 21/8/71 n.1275 è **obbligatorio comunicare alla ASL di competenza la data di assunzione e quella di cessazione del personale laureato in Farmacia**, ciò anche a vantaggio del collaboratore che potrà così dimostrare la propria pratica professionale. Per la denuncia di assunzione presso la ASL il collaboratore dovrà produrre autocertificazione di iscrizione all'Ordine e il certificato di sana e robusta costituzione. Invitiamo inoltre a far pervenire presso gli uffici dell'Ordine copia della stessa documentazione al fine di mantenere aggiornato lo stato di servizio degli iscritti.

ENPAF

Si precisa che con l'iscrizione all'Ordine avviene quella **contestuale ed obbligatoria all'ENPAF** (Legge 233/46), con la possibilità di poter maturare una pensione attraverso il pagamento di un contributo annuo. Del contributo pensione base annuo in misura intera è possibile richiedere la riduzione del **33%**, del **50%** o dell'**85%** se si versano contributi presso altra cassa di previdenza oltre a quella dell'Enpaf e in particolare:

- Il **lavoratore dipendente** che esercita l'attività professionale di farmacista, il **disoccupato involontario** e il **pensionato ENPAF non esercitante la professione del farmacista** possono chiedere la **riduzione fino all'85%**. Lo stato di **DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA che VA CERTIFICATO con apposito documento di disoccupazione fornito dal Centro per l'Impiego**, può essere mantenuto per 5 anni complessivi, oltre i quali la disoccupazione diventa VOLONTARIA e la quota ENPAF passa al 50%.
- Gli **iscritti all'Albo che non esercitano la professione di farmacista (o esercitano una professione diversa da quella di farmacista o pensionati presso Ente diverso da ENPAF)** possono richiedere solamente la **riduzione del 50%**.
- **Non hanno diritto alla riduzione** del contributo previdenziale ENPAF i **titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della parafarmacia.**
- **Non hanno diritto ad alcuna riduzione** gli iscritti che svolgono **attività professionale in relazione alla quale non sono soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'ENPAF** (attività svolta in regime di co.co.co o con apertura di partita Iva o borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla gestione separata dell'INPS).

Viene richiesta, inoltre, una quota di iscrizione *una tantum* di € 52,00 (non dovuta da coloro che scelgono il "Contributo di solidarietà", vedi sotto).



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

VIA BENEDETTO CROCE, 9 - 09170 ORISTANO - Telefono 078372138 - Fax 078372138
www.ordinefarmacistioristano.it - E-Mail : ordinefarmacistior@club.isolaweb.it - ordinefarmacistior@pec.fofi.it

A chi si iscrive per la prima volta, se lavoratore dipendente che esercita la professione o disoccupato iscritto al Centro per l'impiego, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un "Contributo di solidarietà" (pari al 1% se disoccupati per almeno 6 mesi e un giorno nell'anno (possibilità di ottenerlo per massimo 5 anni a carriera) oppure 3% del contributo intero se occupati per la metà più uno dei giorni nell'anno). Tale contributo è a fondo perduto, non matura pensione e non viene restituito. La domanda per ottenere una delle riduzioni previste o per richiedere il Contributo di solidarietà, va redatta su apposito modulo da scaricare sul sito dell'ENPAF (www.enpaf.it) alla sezione "Documenti", e deve essere inviata all'ENPAF (Viale Pasteur, 49 - 00144 Roma) entro il 30 settembre.

Tale termine, solo per i neoiscritti, è il 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione. Successivamente, per le variazioni che intercorrono entro il 30 Settembre, il termine per la comunicazione di tali variazioni è il 30 settembre; per quelle che avvengono dal 1 ottobre, il termine per le comunicazioni è il 31 dicembre.

Al fine di evitare che l'ENPAF non riconosca il diritto alla riduzione del contributo da parte dei neoiscritti, ancorché richiesto entro i termini previsti, è utile sapere che **per avere la riduzione del contributo standard o il riconoscimento del contributo di solidarietà, l'iscritto deve possedere i requisiti richiesti dall'ENPAF come minimo per un periodo pari alla metà più uno dei giorni d'iscrizione all'Albo nell'anno solare.**

Per esempio:

- Data di prima iscrizione 15 maggio il requisito minimo richiesto per far valere il diritto alla riduzione sarà di 116 giorni di iscrizione al Centro per l'impiego o di 116 giorni di lavoro dipendente entro fine anno solare.
- Iscrizione il 10 gennaio e assunzione il 3 settembre, nessuna iscrizione al Centro per l'impiego: l'iscritto non ha diritto alla riduzione dell'85% né al contributo di solidarietà. La riduzione massima concessa in questo caso è del 50% come non esercitante. L'iscritto, per poter avere diritto alla riduzione dell'85% o al contributo di solidarietà, avrebbe dovuto avere il requisito minimo di almeno 179 giorni (circa 6 mesi) o di assunzione o di iscrizione al Centro per l'Impiego.

Pertanto, il consiglio che possiamo dare è quello di iscriversi al Centro per l'impiego se non si trova un impiego entro il periodo considerato dall'ENPAF come requisito minimo. Se l'anno di prima iscrizione è il 2021 sarà necessario regolarizzare la propria posizione entro il Settembre 2022, ma poiché i bollettini arrivano entro il Febbraio dell'anno seguente, consigliamo di mandare l'apposita modulistica entro il Settembre del 2021. Se non si adempie, ciò comporta l'attribuzione della quota intera compreso il primo anno di iscrizione.

Sul sito dell'Enpaf è pubblicato il regolamento completo ed è scaricabile un opuscolo esplicativo delle sue attività.

Ricordiamo che l'Ordine non ha competenza per l'assistenza e per la previdenza, né può essere a conoscenza delle posizioni contributive degli iscritti.

ECM

Come previsto dalla normativa sull'ECM e dal Codice Deontologico ogni professionista deve provvedere all'aggiornamento professionale. Le informazioni relative all'argomento sono reperibili sul sito del Ministro della salute (www.salute.gov.it/ecm/ecm.jsp). **Coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ordine sono esonerati da questo obbligo per l'anno di iscrizione** ed eventuali crediti maturati non possono essere utilizzati per l'anno successivo. Escluso, come detto, il primo anno di iscrizione, per i neoiscritti i crediti formativi da maturare l'anno successivo sono 50, con un minimo di 25 e un massimo di 75. Il totale triennale deve essere sempre 150 crediti. Coloro che si re-iscrivono, invece, non sono esonerati e dovranno maturare da subito 50 crediti l'anno, sempre con un minimo di 25 e un massimo di 75 per anno. Il totale triennale deve essere sempre 150 crediti.